

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 10 del 2017

Oggetto: ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2016/244 CC NAS RG del 18.10.2016

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/244 del 18.10.2016, redatto alle ore 11:15 presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.A.s.UPS. CARUSO Vincenzo a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente al Mar. Ca. ARCIERI Luciano (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 6 agosto 2016 alle ore 10.30 circa, presso il Chiosco all'insegna "MOOD – ONLY ONE BEACH" sito in Pozzallo in Via Lungomare Pietre Nere, gestito dalla S.r.l. EMMAIA della quale risulta legale responsabile pro tempore il Sig. **LOREFICE Vincenzo**, nato a Ispica il 30.11.1959 e ivi residente in Via V.Veneto n. 106;

Atteso che a carico del Sig. **LOREFICE Vincenzo** nella qualità, è stata rilevata, per mancata esibizione entro 5 gg. come indicato nel verbale d'ispezione e contestazione del 06.08.2016, la violazione di cui al Reg. CE n. 852/2004, sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 193 del 06.11.2007 " *per aver attivato un CHIOSCO con annesso angolo bar e produzione di caffè e somministrazione di alimenti e bevande omettendo di presentare la prescritta S.C.I.A. alla competente ASP di Ragusa;*


Considerato che la sopradetta violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 193/2007 che così recita: " *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione*".

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 19.10.2016, a mezzo PEC all'indirizzo emmaiasrl@pec.it, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €3.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. **LOREFICE Vincenzo** nella qualità ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 2016/244 del 18.10.2016, notificati alla Direzione Generale dell'ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 0029131 del 17.11.2016;

Visto il Verbale di audizione del 14 febbraio 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dal legale rappresentante che richiamano sostanzialmente gli scritti difensivi spiegandone dettagliatamente le motivazioni;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot.gen. n.° E- 29736 del 24.11.2016 in cui lo stesso concorda con archiviazione del verbale avendo la parte prodotto la S.C.I.A e la D.I.A. di data antecedente l'accertamento;



Accertata quindi la inesistenza della violazione *ex tunc* per cui la contestazione è da intendersi infondata in fatto e quindi nulla;

Dato atto che l'attuale legale rappresentante della **EMMAIA** è il Sig. Carmelo Gulino S.r.l. che ha presenziato alla audizione depositando certificato alla CCIAA di Ragusa;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

ORDINA

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del Verbale n.° 2016/244 del 18.10.2016 affetto da vizio genetico perché privo del presupposto di fatto contestato.**

Il presente atto va notificato:

- **GULINO Carmelo, quale legale rappresentante della EMMAIA S.r.l, residente ad Augusta, Lungomare Paradiso n.° 69 ;**
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 02.03.2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



